

Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2019, n. 20-480

**Legge regionale 28/2015, articolo 19 - Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico. Parziale modifica della D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017, come modifica dalla DGR n. 17 - 8482 del 1 marzo 2019.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19 istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali;

il comma 2, dell'articolo 19 della predetta legge, prevede che le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi dei Consorzi di difesa di cui al Capo III del d.lgs 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite;

il comma 4 della predetta norma demanda alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi;

la norma stessa, al comma 5, autorizza una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00;

la D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, recante “L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19 – misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2017, 2018 e 2019”, regola l'applicazione della norma regionale sopra richiamata per il triennio 2017-19 ed al punto 7 così dispone:

“di stabilire che all'onere complessivo di € 6.000000,00 (onere annuale di € 2.000.000,00) per finanziare la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017 – 2019 si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse stanziare in competenza sul cap. di spesa 177155/2017, sul cap. di spesa 177155/2018 e sul cap. di spesa 177155/2019 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

vista la Legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la D.G.R. n. 1 -8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i “;

richiamato il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, che stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

dato atto che al fine di mantenere invariato l'aiuto finanziario regionale per le polizze agevolate zootecniche per il 2019, stabilito in € 2000.000,00 con la citata D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, è possibile dare copertura finanziaria con l'impegno n. 147/2019 di euro 1.000.000,00 e con l'impegno n. 8948/2019 di euro 500.000,00 assunti sul capitolo di spesa 177155/2019 (Missione 16 – Programma 1601) e con le risorse finanziarie stanziare (euro 2.000.000,00) in competenza sul capitolo di spesa 177155/2020 (Missione 16 – Programma 1601) per finanziare il

saldo (euro 500.000,00) delle polizze agevolate in zootecnia, che verrà liquidato nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte.

ritenuto, pertanto, di stabilire, a parziale modifica della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, di sostituire il testo del punto 7 del dispositivo con il seguente:

“di stabilire che all'onere complessivo di € 6.000000,00 per finanziare la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017 – 2019 si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse stanziare in competenza sul cap. di spesa 177155/2017, sul cap. di spesa 177155/2018, sul cap. di spesa 177155/2019, nonché sul cap. di spesa 177155/2020 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

premesse inoltre, che la D.G.R. n. 17 – 8482 del 1 marzo 2019 modifica parzialmente la D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2019, sostituendo il testo del punto 2.6 del dispositivo col seguente:

“ 2.6. il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative e per ciascuna di esse, per il periodo 2017 – 2019, non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall'applicazione del parametro dato dal rapporto tra premio assicurativo su base annua e numero di assicurati): il 20% su base annuale ed il 30% su base triennale per le garanzie assicurative a finanziamento parziale ed il 15% su base annuale ed il 20% su base triennale per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

2.6bis. il contributo concesso in sede di riparto fondi ed erogazione dell'acconto sia rideterminato, in sede di erogazione del contributo regionale a saldo, rapportandone l'importo alle soglie ammesse di aumento del parametro della verifica di cui al punto 2.6 qualora vi sia un superamento delle stesse”;

dato atto che:

tale modifica introdotta dalla D.G.R. n. 17 – 8482 del 1 marzo 2019 non ha ancora trovato applicazione, in quanto si è in attesa che pervenga la rendicontazione relativa al 2018 dai rispettivi Consorzi di difesa;

risulta necessario modificare la definizione del parametro tecnico riportato nel punto 2.6 del dispositivo, così come modificato dalla citata Deliberazione n. 17 – 8482 del 1 marzo 2019, al fine di renderlo più efficace e meglio rispondente nel rispecchiare il dato statistico sotteso, introducendo la definizione “rapporto tra valore assicurato e premio assicurativo complessivi su base annua”, in sostituzione del "rapporto tra premio assicurativo su base annua e numero di assicurati";

ritenuto opportuno, pertanto, di modificare il testo vigente del punto 2.6 del dispositivo, primo periodo, di cui alla D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, come modificato dalla DGR n. 17 - 8482 del 1 marzo 2019, con il seguente:

“ 2.6. il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative e per ciascuna di esse, per il periodo 2017 – 2019, non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall'applicazione del parametro dato dal rapporto tra valore assicurato e premio assicurativo complessivi su base annua): il 20% su base annuale ed il 30% su base triennale per le garanzie assicurative a finanziamento parziale ed il 15% su base annuale ed il 20% su base triennale per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

2.6bis. il contributo concesso in sede di riparto fondi ed erogazione dell'acconto sia rideterminato, in sede di erogazione del contributo regionale a saldo, rapportandone l'importo alle soglie ammesse di aumento del parametro della verifica di cui al punto 2.6 qualora vi sia un superamento delle stesse”;

richiamati l'articolo 109, comma 5, lettera n) e l'articolo 110, comma 2, lettera q) della legge regionale 1/2019;

dato atto che all'onere complessivo di € 6.000.00000 per finanziare la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017 – 2019 si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse impegnate sul cap. di spesa 177155/2017 (Imp. n. 2017/4321, Imp. n. 2017/5320 e Imp. n. 2017/7674), sul cap. di spesa 177155/2018 (Imp. n. 2018/599 e Imp. n. 2018/6365), sul cap. di spesa 177155/2019 (Imp. n. 2019/147 e Imp. n. 2019/8948), nonché con le

risorse stanziare in competenza sul cap. di spesa 177155/2020 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

vista la DGR 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1. di stabilire, a parziale modifica della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, come modificata dalla DGR n. 17 – 8482 del 1 marzo 2019:

- di sostituire il testo vigente del primo periodo del punto 2.6 del dispositivo con il seguente:

“2.6. il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative e per ciascuna di esse, per il periodo 2017 – 2019, non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall’applicazione del parametro dato dal rapporto tra valore assicurato e premio assicurativo complessivi su base annua): il 20% su base annuale ed il 30% su base triennale per le garanzie assicurative a finanziamento parziale ed il 15% su base annuale ed il 20% su base triennale per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate”;

2.6bis. il contributo concesso in sede di riparto fondi ed erogazione dell’acconto sia rideterminato, in sede di erogazione del contributo regionale a saldo, rapportandone l’importo alle soglie ammesse di aumento del parametro della verifica di cui al punto 2.6 qualora vi sia un superamento delle stesse”;

- di sostituire il testo del punto 7 del dispositivo con il seguente:

“7. di stabilire che all’onere complessivo di € 6000.000,00 per finanziare la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017 – 2019 si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse stanziare in competenza sul cap. di spesa 177155/2017, sul cap. di spesa 177155/2018, sul cap. di spesa 177155/2019, nonché sul cap. di spesa 177155/2020 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

2. di dare atto che all'onere complessivo di € 6.000.000,00 per finanziare la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per il triennio 2017 – 2019 si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse impegnate sul cap. di spesa 177155/2017 (Imp. n. 2017/4321, Imp. n. 2017/5320 e Imp. n. 2017/7674), sul cap. di spesa 177155/2018 (Imp. n. 2018/599 e Imp. n. 2018/6365), sul cap. di spesa 177155/2019 (Imp. n. 2019/147 e Imp. n. 2019/8948), nonché con le risorse stanziare in competenza sul cap. di spesa 177155/2020 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

3. di demandare alla Direzione Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)